



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO
U.O. Attività Tecniche**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.67 DEL 20/07/2026

OGGETTO: Istituzione, per il giorno 25/07/2026, di un dispositivo temporaneo di circolazione in Salita Arenella, per consentire l'esecuzione di lavorazione da parte della Soc. ABC Napoli a.s.

I L D I R E T T O R E

Visto che, successivamente all'incontro tenutosi in data 15/07/2025 presso la sede della Municipalità 5, rif. nota prot. n. PG/2026/763912 del 14/07/2026, la U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5 veniva informata per le vie brevi che la Soc. ABC Napoli a.s. ha manifestato disponibilità, per la data del 25/07/2026, all'esecuzione di ripristino di caditoie dissestate di propria competenza presso Salita Arenella in orario diurno (dalle 07.00 alle 19.00);

Valutato lo stato dei luoghi e tenuto conto dell'ampiezza ridotta della carreggiata stradale del tratto in questione, si rende necessario istituire il dispositivo temporaneo di circolazione riportato nella parte dispositiva del presente atto, al fine di consentire il ripristino di quanto suesposto;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale U.O. Arenella/Vomero in merito alla chiusura temporanea del tratto richiesto dalla Soc. ABC Napoli a.s., espresso tramite pec trasmessa alla U.O. in intestazione in data 17/07/2026;

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

di ISTITUIRE la seguente disciplina di circolazione in Salita Arenella, dalle ore 07.00 alle 19.00 del 25/07/2026:

- divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle Forze dell'Ordine, il cui accesso sarà regolato dai movieri della Soc. ABC Napoli a.s. (e per suo conto l'impresa esecutrice dei lavori);

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica. I percorsi alternativi da adottare durante le lavorazioni saranno installati, e successivamente rimossi, a cura e spese della Soc. ABC Napoli a.s.

L'installazione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria per l'attuazione del presente dispositivo temporaneo di circolazione, nonché la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, è a carico della Soc. ABC Napoli a.s. e, per essa, l'impresa esecutrice dei lavori.

È a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio, la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori, la verifica dell'avvenuto ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente, la comunicazione, alla U.O.A.T. della Municipalità 5 e al Servizio Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Al Servizio Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

delega del Direttore della Municipalità 5

Dott. Sergio Mazzocca

La Coordinatrice dell'U.O. Attività Tecniche

(Disposizione Dirigenziale I1551/2026/338 del 17/07/2026)

Ing. Marianna Vanacore